

**Sentenza:** n. 238 del 3 novembre 2015

**Materia:** coordinamento della finanza pubblica

**Parametri invocati:** articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e principio di leale collaborazione e disposizioni singole dei vari statuti..

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrenti:** Regione autonoma Valle d'Aosta, Regione autonoma Sardegna, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Regione Sicilia.

**Oggetto:** articolo 1, commi 499, 500, 502 e 504, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014).

**Esito:** estinzione dei giudizi, cessata materia del contendere, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014),

**Estensore nota:** Caterina Orione

Sintesi: Le Regioni autonome Valle d'Aosta, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, le Province autonome di Bolzano e di Trento, e la Regione siciliana hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014) che provvede a modificare in alcune parti il comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 in relazione ad importi relativi ad oneri finanziari da computare in riduzione al complesso delle spese finali al fine di realizzare un ulteriore risparmio di spesa alle suddette autonomie. Le ricorrenti lamentano la pregiudizialità nei loro confronti di tale previsione che, in violazione della loro autonomia finanziaria sancita da precise norme statutarie. Successivamente alla proposizione dei ricorsi, le Regioni autonome Valle d'Aosta, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, le Province autonome di Bolzano e di Trento, hanno rinunciato ad essi, a seguito di di accordi raggiunti con il Ministro dell'economia e delle finanze in materia di finanza pubblica, per cui la Corte, data la formale accettazione delle rinunce, dichiara estinti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, i processi relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 499, della legge n. 147 del 2013. Nonostante la Regione Sicilia avesse sottoscritto, *il 9 giugno 2014, un accordo con lo Stato, che la impegnava a ritirare, entro il 30 giugno 2014, tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica promossi prima del presente accordo o, comunque, a rinunciare per gli anni 2014-17 agli effetti positivi sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto che dovessero derivare da eventuali pronunce di accoglimento.* Tuttavia, nonostante il ricorso in esame rientrasse nella previsione della clausola in quanto presentato prima della stipulazione dell'accordo, la Regione siciliana non vi ha rinunciato, per cui la Corte procede all'esame della questione proposta. Come sopra riportato, l'articolo impugnato ha comportato modifiche al comma 454, della legge n. 228 del 2012, che stabilisce che il concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica resta governato dal principio dell'accordo: ciò significa che tali obiettivi, per gli anni dal 2013 al 2016, spostando il termine al 2017 ed anche l'inserimento

di una tabella riepilogativa dei risparmi di spesa “imposti” alle autonomie speciali. La ricorrente ritiene, con riferimento alle proprie competenze statutarie, che il carattere unilaterale delle determinazioni assunte dallo Stato ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, sarebbe violativo il principio dell'accordo nella disciplina dei rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana, desumibile dall'articolo 43 dello statuto: La Corte, richiamata la propria giurisprudenza proprio nei confronti della Regione Sicilia, afferma nuovamente che, di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale. La via dell'accordo (sentenza n. 353 del 2004), è un principio generale, desumibile anche dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» (sentenze n. 193 e n. 118 del 2012), *ma è anche vero che quel principio, in casi particolari, può essere derogato dal legislatore statale (sentenze n. 46 del 2015, n. 23 del 2014 e n. 193 del 2012).*

Tale principio generale non è stato recepito dallo statuto di autonomia o dalle norme di attuazione di esso, per cui la questione di legittimità costituzionale non può ritenersi fondata in quanto *l'articolo 27, comma 1, della legge n. 42 del 2009 prevede che le autonomie speciali concorrono al patto di stabilità interno «secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti», nel presupposto che tali fonti non abbiano ancora provveduto a disciplinare la materia e non abbiano, allo stato, recepito né declinato il principio pattizio nelle forme necessarie a renderlo opponibile al legislatore ordinario. Perciò, l'emergenza finanziaria, ove la legge ordinaria non incontri un limite in una fonte superiore, ben può alimentare interventi settoriali, che, per quanto non oggetto di accordo (sentenza n. 23 del 2014), pongano, caso per caso, obblighi finanziari a carico delle autonomie speciali.*